



**LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO**

Viale Bovio n. 6- 64100 Teramo - Centralino 0861/245547 - Via Sturzo n. 5 0861/413747

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: [teps010003@istruzione.it](mailto:teps010003@istruzione.it) - p.e.c. [teps010003@pec.istruzione.it](mailto:teps010003@pec.istruzione.it) - [www.liceoeinsteinte.edu.it](http://www.liceoeinsteinte.edu.it)

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e s.m.i. come da D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 (G.u. 18.12.2007) – “Statuto delle studentesse e degli studenti” (di seguito Statuto) e Nota Prot. 3602-31.07.08 Min. Istruzione (riportata integralmente in appendice).

**INDICE**

<b>Regolamento disciplina</b>	<b>p.2</b>
<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>p. 7</b>
<b>Procedure</b>	<b>p. 13</b>
<b>Appendice Nota 31 luglio 2008</b>	<b>p. 16</b>
<b>Allegato Reg. Organo di Garanzia</b>	<b>p. 26</b>



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO

Viale Bovio n. 6- 64100 Teramo - Centralino 0861/245547 - Via Sturzo n. 5 0861/413747

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: [teps010003@istruzione.it](mailto:teps010003@istruzione.it) - p.e.c. [teps010003@pec.istruzione.it](mailto:teps010003@pec.istruzione.it) - [www.liceoeinsteinte.edu.it](http://www.liceoeinsteinte.edu.it)

### REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

VISTO il DPR n.249 del 24 giugno 1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

VISTO il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento dell'Autonomia"

VISTO il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";

VISTO il DPR n.235 del 21 novembre 2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

VISTO il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo per la prevenzione del bullismo";

VISTO il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari";

VISTO il D.L. n.81 del 9 aprile 2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"

VISTO il D.L. n.137 del 1 settembre 2008 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università, con particolare riferimento all'art 2. Valutazione del comportamento degli studenti";

VISTO il D.L. n.104 del 12 settembre 2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"

VISTA la Legge n.107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";

VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

### PREMESSA

Il Liceo Scientifico "A.Einstein", quale luogo di crescita civile e culturale della persona, esercita, con ogni sua componente costitutiva, insieme alle famiglie, un ruolo educativo e formativo per l'acquisizione non solo di competenze, ma anche di valori volti a formare cittadini con senso di identità, appartenenza e responsabilità.

In virtù di ciò la Scuola, programma e condivide con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti e le istituzioni del territorio un percorso educativo volto alla crescita umana e civile dei giovani, promuovendo la cultura dell'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto dei propri e degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Si rende necessaria, quindi, un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, dove le parti assumono impegni e responsabilità, condividono regole e percorsi di



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO

Viale Bovio n. 6- 64100 Teramo - Centralino 0861/245547 - Via Sturzo n. 5 0861/413747

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: [teps010003@istruzione.it](mailto:teps010003@istruzione.it) - p.e.c. [teps010003@pec.istruzione.it](mailto:teps010003@pec.istruzione.it) - [www.liceoeinsteinte.edu.it](http://www.liceoeinsteinte.edu.it)

crescita degli studenti e prevedono sanzioni adeguate a rispondere anche ad atti ritenuti gravi consumati all'interno della scuola.

Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica:

- Rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici;
- Assolvimento degli impegni scolastici;
- Osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola ;
- Utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo: il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire, la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO

Viale Bovio n. 6- 64100 Teramo - Centralino 0861/245547 - Via Sturzo n. 5 0861/413747

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: [teps010003@istruzione.it](mailto:teps010003@istruzione.it) - p.e.c. [teps010003@pec.istruzione.it](mailto:teps010003@pec.istruzione.it) - [www.liceoeinsteinte.edu.it](http://www.liceoeinsteinte.edu.it)

### **Art. 1 – Indicazioni di Comportamento di carattere generale**

In via generale, costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 di seguito riportato:

*“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*

*Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*

*Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.*

*Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.*

*Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*

*Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.”*

#### A) Divieto di fumo

In ottemperanza a quanto stabilito dalle leggi vigenti si fa assoluto divieto, per gli studenti e per tutto il personale della scuola, di fumare in tutti i locali dell'Istituto, compresi i servizi igienici, e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche. Chiunque violi il divieto è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni.

#### B) Utilizzo dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici

Agli alunni è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche (ne è consentito l'utilizzo, se previsto per lo svolgimento di attività con la costante supervisione del docente). Eventuali esigenze di comunicazione con il cellulare tra studenti e famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

È tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti con lo smartphone (si fanno presenti le gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente).

Durante le prove di verifica il docente può, se lo ritiene opportuno, chiedere la consegna del cellulare che verrà trattenuto in un cassetto o in una scatola e riconsegnato alla fine della prova.

Nel caso in cui lo studente utilizzi il cellulare o il medesimo squilli durante la lezione o una verifica, il docente potrà ritirarlo e consegnarlo in presidenza che lo restituirà allo studente alla fine delle



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO

Viale Bovio n. 6- 64100 Teramo - Centralino 0861/245547 - Via Sturzo n. 5 0861/413747

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: [teps010003@istruzione.it](mailto:teps010003@istruzione.it) - p.e.c. [teps010003@pec.istruzione.it](mailto:teps010003@pec.istruzione.it) - [www.liceoeinsteinte.edu.it](http://www.liceoeinsteinte.edu.it)

lezioni della giornata, avvisando la famiglia del provvedimento. In caso di recidiva, ferma restando la procedura di cui sopra, il cellulare verrà riconsegnato solo al genitore.

La registrazione delle lezioni è possibile solo per uso strettamente personale e per motivate necessità. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti ad informare l'insegnante prima di effettuare registrazioni audio, foto, video delle lezioni o di altre attività. In nessun caso le riprese potranno essere effettuate senza il consenso dell'interessato e diffuse.

All'interno dei gruppi-classe vengono spesso creati gruppi di messaggistica, molto utili per uno scambio di informazioni capillare e rapido. Purtroppo, però, questi strumenti si prestano facilmente ad impieghi non corretti. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in capo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio qualora questi abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio (obbligo sancito dall'articolo 331 del codice di procedura penale), considerato che generalmente gli scambi di messaggi, pur coinvolgendo alunni di una stessa classe, avvengono al di fuori dell'orario scolastico, pertanto al di fuori della diretta responsabilità della scuola, si ritiene fondamentale un'azione educativa preventiva, svolta in sinergia dalla famiglia e dall'ente educativo. In quest'ottica, l'Istituto offre interventi mirati e organizza annualmente incontri con rappresentanti di forze dell'ordine, aventi per oggetto la legalità, il bullismo, il cyberbullismo; il ricorso al sistema sanzionatorio avviene in via residuale.

### C) Atti di Bullismo e cyberbullismo

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Il bullismo è un atto volontario e consapevole di prevaricazione e di aggressione fisica o verbale perpetrato in maniera continuativa e organizzata da uno o più individui (bulli) nei confronti di una o più persone (vittime) e può assumere forme differenti (fisica, verbale, relazionale).

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO:

la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come CYBERBULLISMO: Flaming: litigi on line nei quali si ricorre ad un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio di messaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO

Viale Bovio n. 6- 64100 Teramo - Centralino 0861/245547 - Via Sturzo n. 5 0861/413747

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: [teps010003@istruzione.it](mailto:teps010003@istruzione.it) - p.e.c. [teps010003@pec.istruzione.it](mailto:teps010003@pec.istruzione.it) - [www.liceoeinsteinte.edu.it](http://www.liceoeinsteinte.edu.it)

Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditano la vittima. Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Sexsting: invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale.

Qualsiasi atto di bullismo e cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi inviati di notte), se conosciute dagli operatori scolastici, rientrano nelle azioni perseguibili dalla scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima.

### **Art. 2 – Principi generali per la determinazione dei provvedimenti disciplinari**

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno.
2. La riparazione non sempre estingue la mancanza, la quale influisce sul voto di condotta a discrezione dell'organo competente.
3. La responsabilità disciplinare è personale, pertanto non sono accettabili le "note di classe", in cui non sia stata accertata con sicurezza la responsabilità di tutti gli alunni.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Salvo che il fatto costituisca inosservanza di altre normative e comportamenti sanzioni di altra natura, le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi competenti dell'istituto scolastico sono solo quelle previste dal presente regolamento e solo ed esclusivamente per i casi previsti dallo stesso.

## Art. 3 – Sanzioni disciplinari

**TABELLA A - INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI**

<b>DOVERI</b> Art. 3 <b>Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria</b>	<b>COMPORAMENTI</b> che si caratterizzano come infrazioni gravissime ai doveri	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO</b> <b>COMPETENTE</b>
A. FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO  B. RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Elevato numero di assenze 2. Assenze non giustificate 3. Assenze “strategiche” 4. Ritardi e uscite anticipate oltre al consentito e non documentati 5. Ritardi al rientro da intervalli e cambi d’ora 6. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate. 7. Interventi inopportuni durante le lezioni 8. Mancanza di rispetto del materiale altrui. 9. Mancato rispetto occasionale della netiquette in caso di DAD e/o didattica integrata (non accendere la telecamera; spegnere i microfoni o le telecamere altrui; presentarsi alle lezioni in modo inadeguato; disturbare...) 10. Utilizzo del cellulare, degli auricolari o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni.	- Per i punti da 1 a 9: a) Richiamo verbale con annotazione scritta alla famiglia; richiamo scritto; nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta.  - Per il punto 10: a) Nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta con ritiro immediato del dispositivo da parte del docente e restituzione al termine della lezione.	Per i punti da 1 a 10: a) Docenti b) Consiglio di classe

C. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE	11. Inosservanza sporadica delle disposizioni organizzative e di sicurezza comprese le misure tese a prevenire la diffusione del SARS CoV-2 12. Violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati	- Per i punti 11 e 12: Nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta.	Per i punti 11 e 12: - Dirigente - Docenti di classe o d'Istituto
D. RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	13. Comportamenti inadeguati al mantenimento della pulizia dell'ambiente e dell'integrità delle attrezzature di laboratorio.	- Per il punto 13: Nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta, con ripristino delle strutture e/o attrezzature di laboratorio a proprie spese.	Per il punto 13: - Dirigente - Docenti di classe o d'Istituto
<b>In caso di recidiva, dopo almeno 3 note scritte sul registro, il Consiglio di classe valuterà se applicare una sanzione disciplinare che contempli la sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza per lavori socialmente utili</b>			

### **TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI**

<b>DOVERI</b> Art. 3 <b>Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria</b>	<b>COMPORAMENTI</b> <b>che si caratterizzano come infrazioni gravissime ai doveri</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
A) RISPETTO DEGLI ALTRI  B) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	1. Allontanamento dalla classe senza autorizzazione.  2. Allontanamento dall'Istituto senza autorizzazione.  3. Comunicazioni con firma falsificata.  4. Utilizzo del cellulare, degli auricolari o di altri dispositivi elettronici, durante le simulazioni dell'esame di Stato.  5. Atti di pressione,	- Per i punti 1 e 3: nota scritta e sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni, preferibilmente con obbligo di frequenza e/o lavori socialmente utili (pulizia dei locali, piccole manutenzioni, attività di ricerca e/o produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione sugli episodi verificatisi a scuola).  - Per i punti 2, 4, 5, 6, 7 10, 11 e 20: nota scritta e	- Consiglio di classe convocato in forma perfetta (valido con la presenza di almeno due terzi dei componenti), per le infrazioni che comportano una sospensione fino a 15 gg. Il Consiglio prende atto delle segnalazioni e, concordemente con la Dirigenza, procede, accertando la veridicità delle infrazioni e applicando la sanzione della sospensione dall'attività didattica convertibile in lavoro



	<p>aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d'identità, realizzati anche per via telematica, una o più volte, in danno di uno o più compagni di scuola.</p> <p>6. Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzati anche per via telematica, una o più volte, in danno di uno o più compagni di scuola oppure del personale scolastico.</p> <p>7. Mancato rispetto della netiquette in caso di DAD e/o didattica integrata (non accendere la telecamera; spegnere i microfoni o le telecamere altrui; presentarsi alle lezioni in modo inadeguato; disturbare...)</p> <p>8. Diffusione non autorizzata di contenuti multimediali aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia di uno o più compagni di scuola</p> <p>9. Diffusione non autorizzata di contenuti multimediali aventi ad oggetto docenti o altro personale della scuola.</p> <p>10. Utilizzo di termini offensivi e lesivi della dignità altrui (studenti, docenti, famiglie, personale A.T.A.)</p>	<p>sospensione dalle lezioni per almeno 3 giorni, preferibilmente con obbligo di frequenza e/o lavori socialmente utili.</p> <p>- Per i punti 8 e 9: nota scritta e sospensione dalle lezioni per almeno 5 giorni, preferibilmente con obbligo di frequenza e/o lavori socialmente utili.</p> <p>- Per i punti 12, 13, 14 e 18: nota scritta e sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni, preferibilmente con obbligo di frequenza convertibile in lavoro socialmente utile.</p> <p>- Per i punti 16, 17, 19, nota scritta e sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni, preferibilmente con obbligo di frequenza convertibile in lavoro socialmente utile. - Per i punti 21 e 22: nota scritta e sospensione dalle lezioni per almeno 5 giorni convertibile in lavoro socialmente utile.</p>	<p>socialmente utile.</p>
--	---	---	---------------------------

	<p>11. Mancanza di rispetto del materiale altrui allo scopo di impossessarsene o danneggiarlo.</p> <p>12. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti degli altri.</p> <p>13. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza.</p> <p>14. Grave inadempienza nella osservanza delle misure tese a contrastare la diffusione del SARS - CoV – 2 messe in atto dalla scuola</p> <p>15. Atti o parole che consapevolmente tendono a creare situazioni di emarginazione.</p> <p>16. Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture.</p> <p>17. Ricorso o istigazione alla violenza, atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui.</p> <p>18. Fumare nei locali dell'Istituto e nelle sue aree di pertinenza esterna.</p> <p>19. Introduzione e/o possesso e/o consumo, nella scuola o durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.</p>		
--	---	--	--

	<p>20. Rifiuto di declinare le proprie generalità, di dare false generalità o di esibire il documento di identità se richiesto dal personale della scuola.</p> <p>21. Consentire, agevolare o non segnalare l'introduzione di persone esterne alla scuola non autorizzate ad alcun titolo alla permanenza all'interno dell'edificio.</p> <p>22. Permanenza all'interno dell'edificio scolastico oltre l'orario di chiusura.</p>		
--	---	--	--

### TABELLA C - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

DOVERI Art. 3 Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravissime ai doveri	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<p>A) RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>B) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA</p> <p>C) RISPETTO DELL'INTEGRITÀ FISIO-PSICHICA DEI COMPAGNI E DELLE PERSONE PRESENTI A VARIO TITOLO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA</p>	<p>1. Compimento di fatti di reato, ivi compresa manomissione o distruzione di documenti della scuola.</p> <p>2. Introduzione di armi.</p> <p>3. Recidive di infrazioni gravi e/o gravissime.</p> <p>4. Atti di pressione, aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d'identità, realizzati <u>sistematicamente</u>, anche per via telematica, in danno di uno o più compagni di scuola allo scopo di isolarli,</p>	<p>- Punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8: Sospensione oltre i 15 gg. con attribuzione del 5 in condotta allo scrutinio finale e conseguente bocciatura.</p> <p>- Punto 3: a) In caso di recidiva di infrazioni che abbiano già comportato la sospensione dalle lezioni per almeno 3 giorni, ulteriore sospensione, a seconda della gravità del fatto, anche oltre i 15 giorni. b) In caso di recidiva aggravata, riferita ai casi di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o</p>	<p>- Consiglio di Istituto, nei casi che comportano una sospensione superiore ai 15 gg. In tal caso, il Consiglio d'Istituto accoglie le segnalazioni in unione con la Dirigenza, accerta la veridicità delle infrazioni e applica la sanzione della sospensione o dell'allontanamento fino all'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.</p>

	<p>attaccarli o metterli in ridicolo.</p> <p>5. Atti di pressione, aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d'identità, realizzati anche per via telematica, in danno del personale scolastico.</p> <p>6. Alterazione acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzati anche per via telematica, in danno di uno o più compagni di scuola oppure del personale scolastico allo scopo di isolarli, attaccarli o metterli in ridicolo.</p> <p>7. Diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia di uno o più compagni di scuola allo scopo di isolarli, attaccarli o metterli in ridicolo</p> <p>8. Diffusione di contenuti online aventi ad oggetto docenti o altro personale della scuola allo scopo di denigrarli o metterli in ridicolo.</p>	<p>connotati da una gravità tale da determinare una serie di apprensioni a livello sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, si potrà arrivare all'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.</p>	
--	---	--	--

## **Art. 4 - Procedure**

### **1. Richiamo verbale** (Tabella A).

Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale, eventualmente annotandolo sul registro elettronico.

### **2. Richiamo scritto** (Tabella A).

La procedura è la stessa del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta obbligatoriamente sul registro elettronico nella modalità visibile anche alla famiglia. Dopo tre richiami scritti, o in casi particolarmente gravi, il docente o il coordinatore di classe informa il Dirigente scolastico.

### **3. Note disciplinari** (Tabella A).

La procedura è la stessa del punto 1 del presente articolo, ma la motivazione deve essere scritta obbligatoriamente sul registro elettronico nella modalità visibile anche alla famiglia. Dopo tre note scritte o in casi particolarmente gravi, il docente o il coordinatore di classe informa il Dirigente scolastico per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

### **4. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a giorni 15 e relativo procedimento** (Tabella B).

Quando per una o più violazioni del Regolamento è prevista l'applicazione della sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a giorni 15, il Coordinatore (o il Dirigente o un suo delegato) incontra l'alunno e la famiglia, espone i fatti contestati allo studente e ascolta considerazioni e giustificazioni. Conseguentemente viene convocato il Consiglio di classe tecnico per discutere sui fatti accaduti in violazione del Regolamento di disciplina e, a seguire, viene convocato il Consiglio di classe in forma perfetta, che irrogherà la sanzione. La sanzione viene notificata alla famiglia e all'alunno in forma scritta.

Qualora l'adozione di un provvedimento disciplinare riguardi uno o entrambi i rappresentanti degli alunni, questi dovranno lasciare la seduta al momento della votazione. La stessa regola verrà adottata nei confronti del genitore rappresentante di classe interessato da un provvedimento disciplinare a carico del figlio.

Il Consiglio di classe delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Non è ammessa l'astensione e, a parità di voto, prevale il voto del Presidente.

### **5. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a giorni 15 o allontanamento dalla comunità scolastica** (Tabella B).

In tali casi, è competente il Consiglio di Istituto, che procede alla irrogazione della sanzione disciplinare, avente immediata esecutività. Il relativo provvedimento viene, pertanto, contestualmente notificato all'alunno, alla famiglia e all'Ufficio Scolastico Provinciale.

## **Art. 5 - Impugnazioni davanti all'Organo di garanzia interno all'Istituto scolastico**

1. Per le decisioni di carattere collegiale, gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da docenti indicati dallo stesso.
2. Contro la sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa all'Organo di garanzia interno all'Istituto, che dovrà riunirsi in forma perfetta ed esprimersi nei successivi 10 giorni (art. 5, comma 1, DPR 235/2007).
3. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.
4. Detto Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

#### **Art. 6- Impugnazioni dinanzi all'Organo di garanzia regionale**

1. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente da questi delegato decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni contenute nel presente Regolamento e nello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
3. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
4. Il parere dell'Organo di Garanzia Regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. In tal caso, si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
6. L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.

#### **Art. 7 - Disposizioni finali**

1. È sanzionabile qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno alla scuola o a terzi, anche se non esplicitamente previsto dal presente Regolamento.

2. È sanzionabile qualsiasi comportamento di cui alle tabelle A e B che si caratterizzi come infrazione nel corso di uscite scolastiche e viaggi di istruzione.
3. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento di Istituto e del Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti. Le proposte di modifica possono essere richieste dalla maggioranza assoluta di ciascun organo collegiale rappresentativo delle varie componenti (Collegio dei docenti, Comitato dei genitori, Comitato degli studenti, Assemblea ATA) o dai rappresentanti di ciascuna componente presenti nel Consiglio di Istituto.
4. Dei contenuti del presente Regolamento studenti e genitori vengono informati in modo chiaro, efficace e completo all'inizio di ogni anno scolastico.
5. All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico, i genitori e gli studenti sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità: patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative.
6. Il Presente Regolamento recepisce totalmente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, che si considera, pertanto, parte integrante dello stesso. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

# Appendice al Regolamento di disciplina

**Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca**  
**Dipartimento per l'Istruzione**  
**Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione**

## **Nota 31 luglio 2008**

Prot n. 3602/P0

Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

### ***PREMESSA***

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità .

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l'impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).

In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.

Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando



un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.

I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.

L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

### **CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D'ISTITUTO**

Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990, come più avanti si ricorderanno.

La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all'impugnazione di quest'ultime.

**Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni.**

Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d'istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme.

Detti regolamenti dovranno individuare:

1. **le mancanze disciplinari.** Partendo dalla previsione dell' art. 3 del citato D.P.R. n. 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
2. **le sanzioni** da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo

punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.

3. **gli organi competenti** a comminare le sanzioni. Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le **sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica** sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.  
Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente.  
E' stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6 che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal **CONSIGLIO DI CLASSE**; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal **CONSIGLIO DI ISTITUTO**.  
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
4. **il procedimento** di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.
5. **procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità**. E' questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto, introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.

## **PRINCIPI GENERALI**

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 comma 2). Pertanto i regolamenti d'istituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa .

Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in

stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno.** (Art.4 – Comma 5).

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

## **CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI**

Per maggiore chiarezza, si riporta una **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d'istituto.

**A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica** (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

**B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** ( Art. 4 - Comma 8):

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);  
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** ( Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

**E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

\* \* \*

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Ovviamente i regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.

## **IMPUGNAZIONI**

Per quanto attiene **all'impugnazione** (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “**il diritto di difesa**” degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - **di norma**, si compone, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).

A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:

**a) la composizione del suddetto organo** in ordine:

1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;

2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)

**b) il funzionamento dell'organo di garanzia, nel senso che** occorrerà precisare:

1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;

2) il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti). L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).

## **ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** – è composto, **di norma**, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati **dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).

Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell'opportunità di non procurare aggravii di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

## **PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ**

Si tratta di un'assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere.

La disposizione di cui all'art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a "diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie", essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già "diritti" e "doveri" degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d'istituto e/o di disciplina.

Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i **genitori**, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)

L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la

comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

La norma, contenuta nell'art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale. Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell' "altro", sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d'istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall'altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.

Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d'istituto.

Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo.

L'azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d'istituto (così come degli altri "documenti" di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell'offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.

Appare il caso di evidenziare che l'introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all'interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà

concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.

Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell'ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica.

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.). La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "precettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell'ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.

Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell'art. 5 bis) rimette al regolamento d'istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d'istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.

Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l'art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica". Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell'avvenuta iscrizione, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell'anno scolastico di riferimento.

Pertanto, è proprio nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità. (v.allegato)

Si invitano, pertanto, le singole istituzioni scolastiche a far pervenire presso il Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'istruzione – Direzione generale per lo studente, la partecipazione e la comunicazione, all'indirizzo e-mail: [studenti@istruzione.it](mailto:studenti@istruzione.it) o via fax al numero 06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al fine di raccogliere esperienze e metterle



a disposizione di tutte le scuole italiane durante questa fase sperimentale di prima applicazione della nuova normativa.

**IL MINISTRO**

F.to Maria Stella Gelmini

---



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO

Viale Bovio n. 6- 64100 Teramo - Centralino 0861/245547 - Via Sturzo n. 5 0861/413747

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: [teps010003@istruzione.it](mailto:teps010003@istruzione.it) - p.e.c. [teps010003@pec.istruzione.it](mailto:teps010003@pec.istruzione.it) - [www.liceoeinsteinte.edu.it](http://www.liceoeinsteinte.edu.it)

**AI SENSI** del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo *Statuto delle studentesse e degli studenti*,

**VISTA** la nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008,

il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico "A.Einstein" di Teramo delibera le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia interno al Liceo Scientifico A.Einstein di Teramo

### REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è stato introdotto dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art.5)<sup>1</sup>. Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

#### **ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI**

L'Organo di Garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di I e II grado e si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso la corretta applicazione delle norme.

Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Ha come principale obiettivo quello di promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori e come principale compito quello di intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. L'Organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

---

<sup>1</sup> **D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni)**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO

Viale Bovio n. 6- 64100 Teramo - Centralino 0861/245547 - Via Sturzo n. 5 0861/413747

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: [teps010003@istruzione.it](mailto:teps010003@istruzione.it) - p.e.c. [teps010003@pec.istruzione.it](mailto:teps010003@pec.istruzione.it) - [www.liceoeinsteinte.edu.it](http://www.liceoeinsteinte.edu.it)

dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

### ART. 2 – COMPETENZA – FUNZIONI

1. La competenza dell'Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, sono:
  - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e/o in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  - evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'istituto;
  - esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.
2. L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.
3. L'ammissibilità del ricorso è legata a:
  - aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
  - carenza di motivazione;
  - eccesso della sanzione.
4. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
5. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

### ART. 3 – COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia, **nominato dal Consiglio di Istituto**, è composto **da cinque membri**:

- a) il **Dirigente Scolastico** (o un suo delegato), che lo presiede;
- b) **un genitore** designato dal Consiglio di Istituto;
- c) **due insegnanti** designati dal Consiglio di Istituto;
- d) **un alunno/a** designato/a dal Consiglio di Istituto;



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO

Viale Bovio n. 6- 64100 Teramo - Centralino 0861/245547 - Via Sturzo n. 5 0861/413747

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: [teps010003@istruzione.it](mailto:teps010003@istruzione.it) - p.e.c. [teps010003@pec.istruzione.it](mailto:teps010003@pec.istruzione.it) - [www.liceoeinsteinte.edu.it](http://www.liceoeinsteinte.edu.it)

- e) il Consiglio di Istituto elegge, altresì, **un membro supplente per la componente dei genitori, un membro supplente per la componente dei docenti e un membro supplente dell'alunno/a** che subentrano ai membri effettivi in caso di incompatibilità.

### ART. 4 – ELEZIONE – VIGENZA - INCOMPATIBILITÀ

6. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene, di norma, nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni periodo di vigenza del Consiglio di Istituto stesso.
7. L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto, salvo decadenza/perdita del diritto di far parte dell'Organo di singoli membri che saranno sostituiti con elezione di altro membro della stessa componente (genitori, docenti, alunni) alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto.
8. Il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.
9. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti;
10. L'alunno/a componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto/a un proprio/a compagno/a di classe.
11. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.
12. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta a turno da un componente dell'organo stesso, scelto tra la componente genitori o docenti o alunni.

### ART. 5 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'**astensione**.
5. Si decide a **maggioranza semplice** e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO**

Viale Bovio n. 6- 64100 Teramo - Centralino 0861/245547 - Via Sturzo n. 5 0861/413747

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: [teps010003@istruzione.it](mailto:teps010003@istruzione.it) - p.e.c. [teps010003@pec.istruzione.it](mailto:teps010003@pec.istruzione.it) - [www.liceoeinsteinte.edu.it](http://www.liceoeinsteinte.edu.it)

6. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
7. L'organo si riunisce con la partecipazione di almeno tre membri.

**ART. 5 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina può essere presentato da uno dei genitori o tutori esercenti la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'Organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'Organo si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e convoca coloro che sono stati coinvolti per risentirne testimonianza e motivazioni. Prima di prendere una decisione, infatti, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
7. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
8. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il Coordinatore di classe.
10. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno/a e al Consiglio di Classe



**LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO**

Viale Bovio n. 6- 64100 Teramo - Centralino 0861/245547 - Via Sturzo n. 5 0861/413747

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: [teps010003@istruzione.it](mailto:teps010003@istruzione.it) - p.e.c. [teps010003@pec.istruzione.it](mailto:teps010003@pec.istruzione.it) - [www.liceoeinsteinte.edu.it](http://www.liceoeinsteinte.edu.it)

interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

11. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.
12. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate (Consiglio di Classe e genitori/tutori dell'alunno/a) entro i cinque giorni successivi alla delibera.
13. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno al Liceo Scientifico "A.Einstein" di Teramo è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il Regolamento vigente all'interno del Liceo "A.Einstein" di Teramo e viene pubblicato all'Albo della scuola.